



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la Legge 31 luglio 2002, n. 179 recante “Disposizioni in materia ambientale” che individua il sito “Laghi di Mantova e Polo chimico” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 7 febbraio 2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Laghi di Mantova e Polo chimico”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto, in particolare, l’articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 97/STA dell'8 marzo 2016 che ha approvato, con prescrizioni e limitatamente alla fase di rimozione dei rifiuti e dei riporti misti a scarti industriali presenti nell'area, il "Progetto di bonifica dell'Area R2", trasmesso dall'ENI SpA, in nome e per conto di Polimeri Europa SpA, con nota del 20 gennaio 2012 con protocollo n. 48;

Visto l'Atto Dirigenziale n. PD/704 dell'8 maggio 2017 della Provincia di Mantova - Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale, Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia, trasmesso dalla Provincia di Mantova con nota del 9 maggio 2017 con protocollo n. 22111, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 9614/STA del 9 maggio 2017, recante "Ordinanza ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di individuazione del responsabile del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione. Sito di Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico nell'area denominata R2 principalmente per i contaminanti: idrocarburi leggeri e pesanti, composti organici aromatici – in particolare benzene, etilbenzene, cumene, stirene, composti alifatici clorurati, mercurio, pcb" che ha individuato l'Edison SpA quale responsabile del superamento delle CSC nella porzione del sito di bonifica di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo chimico" denominata "Area R2";

Viste le istanze di voltura in capo alla Edison SpA del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 97/STA dell'8 marzo 2016, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 208/STA del 9 maggio 2016 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 452/STA del 6 ottobre 2016 trasmesse dalla Syndial SpA con nota del 25 settembre 2017 con protocollo n. 287, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 20245/STA del 26 settembre 2017;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 ottobre 2017 con protocollo n. 21666/STA con la quale, nello specifico per il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 208/STA del 9 maggio 2016, si dichiarano non accoglibili le istanze di voltura avanzate dalla Syndial SpA con la nota di cui al punto precedente, da un lato, poiché le Ordinanze della Provincia di Mantova che hanno individuato nella Edison SpA la responsabile della contaminazione sono gravate da impugnazione da parte della stessa Edison SpA avanti il TAR Lombardia – Sezione di Brescia per cui si rende indispensabile attendere l'esito del giudizio, dall'altro, poiché i decreti di approvazione dei progetti di bonifica per l'area delle Società del Gruppo ENI nel sito di bonifica di interesse nazionale di "Laghi di Mantova e Polo chimico" non sono mai stati oggetto di impugnazione sotto alcun profilo per cui risultano essere inoppugnabili;

Vista la nota della Syndial SpA del 12 dicembre 2017 con protocollo n. 327, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 26691/STA del 13 dicembre 2017 nella quale, rispondendo alla nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al punto precedente, si prende atto della volontà del Ministero di attendere la decisione della magistratura amministrativa, pur ribadendo le proprie richieste di voltura alla luce della richiamata decisione della Provincia di Mantova sull'individuazione del responsabile del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione;

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 802 del 9 agosto 2018 che ha respinto i ricorsi presentati dalla Edison SpA avverso le Ordinanze adottate, ai sensi dell'articolo 244 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla Provincia di Mantova con riferimento all'individuazione della Edison SpA quale soggetto responsabile per la contaminazione delle aree ricomprese all'interno del Sito di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Petrochimico", stabilendo quanto segue:

- sono legittime le Ordinanze adottate dalla Provincia di Mantova compresa quella adottata con l'Atto Dirigenziale n. PD/704 dell'8 maggio 2017 sull'Area "R2" oggetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 97/STA dell'8 marzo 2016;
- le Società del Gruppo Eni rispondono solo per il contributo alla contaminazione apportato dopo il subentro alla Edison SpA, escludendo quindi una responsabilità in solido per le obbligazioni derivanti dalla gestione aziendale pregressa;
- l'accordo transattivo stipulato il 19 ottobre 2005 tra la Edison SpA e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha un'efficacia limitata alla bonifica della sola area del Canale Sisma;
- l'accordo transattivo stipulato il 6 marzo 2003 tra l'ENI SpA e l'Enichem SpA, da un lato, e l'Edison SpA, dall'altro, non è opponibile alla Pubblica Amministrazione;
- la Provincia è competente per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento e può procedere alla diffida a predisporre la messa in sicurezza e la bonifica;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è competente sul contenuto della bonifica (tipologia e modalità tecniche dell'intervento, nonché approvazione del relativo progetto);

Vista la nota della Syndial SpA del 28 settembre 2018 con protocollo n. 15, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 19248/STA del 28 settembre 2018, con la quale, sulla base della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 802 del 9 agosto 2018, si rinnovano le istanze di voltura a carico della Edison SpA dei Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 97/STA dell'8 marzo 2016, n. 208/STA del 9 maggio 2016 e n. 452/STA del 6 ottobre 2016;

Vista la nota della Syndial SpA del 30 novembre 2018 con protocollo n. 82, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 24044/STA del 30 novembre 2018, con la quale, si diffida il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a dare riscontro all'istanza di voltura del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 97/STA dell'8 marzo 2016;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 dicembre 2018 con protocollo n. 25398/STA con la quale il Ministero fa presente che, non essendo mai stati impugnati i Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 97/STA dell'8 marzo 2016, n. 208/STA del 9 maggio 2016 e n. 452/STA del 6 ottobre 2016, gli stessi sono divenuti inoppugnabili per cui, per rivedere quanto in essi stabilito, è necessario attendere la pronuncia del Consiglio di Stato al quale la Edison SpA si è rivolta presentando appello contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 802 del 9 agosto 2018;

Vista la sentenza n. 793/2019 del TAR Lombardia – Sezione staccata di Brescia sul ricorso n. 587 RG del 2016 proposto dalla Syndial SpA contro il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova e l’ARPA Lombardia per l’annullamento del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 97/STA dell’8 marzo 2016 per quanto riguarda la prescrizione che impone alla ricorrente, proprietaria non responsabile delle contaminazioni, come obiettivo per la bonifica per il Mercurio nei terreni la CSC per la specifica destinazione d’uso;

Vista la sentenza n. 2195 del 1° aprile 2020 del Consiglio di Stato – Sezione Quarta che ha respinto l’appello proposto dalla Edison SpA per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 802 del 9 agosto 2018, concernente i provvedimenti della Provincia di Mantova di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione di alcune aree incluse all’interno del Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico”, riconoscendo la legittimità delle Ordinanze adottate dalla Provincia di Mantova, compresa quella ex Atto Dirigenziale n. PD/704 dell’8 maggio 2017 sull’Area R2 oggetto del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 97/STA dell’8 marzo 2016, e stabilendo, tra l’altro, quanto segue:

- l’interesse del soggetto riconosciuto quale responsabile dell’inquinamento ad eseguire un proprio progetto di bonifica (e non uno precedentemente elaborato da terzi) non riceve alcuna qualificazione giuridica (non è, cioè, “legittimo”), avendo, di contro, una consistenza meramente fattuale;
- il responsabile dell’inquinamento, in sostanza, non ha alcun titolo per pretendere di articolare le operazioni di bonifica secondo un progetto da lui stesso redatto: tale soggetto, infatti, versa in una situazione di obbligo, il cui contenuto concreto dipende esclusivamente dalle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione circa il modo migliore di affrontare la problematica della contaminazione. Oltretutto, le ragioni di urgenza intrinseche alla materia ambientale rendono, di regola, più rispondente all’interesse pubblico un provvedimento amministrativo che ordini al responsabile dell’inquinamento l’attuazione di un progetto di bonifica che, per qualunque ragione, sia già stato redatto e approvato e, dunque, sia immediatamente disponibile: in tal modo, infatti, si evita l’ulteriore dilazione dell’intervento, inevitabile nel caso in cui il responsabile debba elaborare *ex nihilo* un proprio progetto;
- l’obbligo di bonifica è teso a soddisfare l’interesse della collettività al ripristino dei valori ambientali, a ciò soltanto dovendo conformarsi le iniziative dell’autore della contaminazione. Ne consegue che l’interessato può contestare il progetto di bonifica già in precedenza approvato dall’Amministrazione solo per comprovati e documentati difetti intrinseci, tali da lumeggiarne l’assoluta ed intrinseca inidoneità al conseguimento dello scopo di ripristino ambientale. Non vi sono, di contro, margini né per sostenere che vi sarebbero comunque, in astratto, modalità di intervento più efficaci di quelle previste nel progetto già approvato dall’Amministrazione, a ciò ostando, se non altro, il margine riservato di apprezzamento spettante in *subiecta materia* all’Amministrazione, titolare di potestà tecnico-discrezionale sindacabile solo *ab externo* per manifesta illogicità intrinseca, né per sostenere l’eccessiva onerosità delle modalità di intervento prescelte dall’Amministrazione;

Vista la nota della ENI Rewind SpA del 15 aprile 2020 con protocollo n. 16, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 26543/MATTM del 15 aprile 2020, con la quale, alla luce della sentenza n. 2195 del 1° aprile 2020 del Consiglio di Stato – Sezione Quarta, si rinnova la richiesta di dare riscontro all’istanza di voltura del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 97/STA dell’8 marzo 2016;

Considerato che è tuttora pendente davanti al TAR Brescia (R.G. n. 371/2018) il ricorso presentato dalla Syndial SpA avverso il provvedimento del Ministero contenuto nella nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 ottobre 2017 con protocollo n. 21666/STA con la quale si sono dichiarate non accoglibili le istanze di voltura avanzate dalla Syndial SpA;

Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 29 maggio 2020 con protocollo n. 135177, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 40300/MATTM del 1° giugno 2020;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. La Edison SpA subentra alla Syndial SpA, oggi ENI Rewind SpA, quale soggetto responsabile dell'esecuzione degli interventi previsti nel "Progetto di bonifica dell'Area R2", approvato, con prescrizioni e limitatamente alla fase di rimozione dei rifiuti e dei riporti misti a scarti industriali presenti nell'area, con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 97/STA dell'8 marzo 2016, tenendo conto di quanto stabilito dalla sentenza n. 793/2019 del TAR Lombardia – Sezione staccata di Brescia in merito alla prescrizione che impone alla ricorrente, proprietaria non responsabile delle contaminazioni, come obiettivo per la bonifica per il Mercurio nei terreni la CSC per la specifica destinazione d'uso.
2. Il Progetto di bonifica di cui al comma 1 deve essere realizzato nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti nel Progetto stesso, nonché nel rispetto delle prescrizioni fissate e delle previsioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 97/STA dell'8 marzo 2016.
3. Al fine di garantire il rapido subentro nella realizzazione degli interventi previsti nel Progetto di bonifica di cui all'articolo 1, la Syndial SpA, oggi ENI Rewind SpA, è tenuta a fornire alla Edison SpA ogni utile informazione circa le attività svolte fino ad oggi nell'ambito della bonifica mettendo a disposizione la relativa documentazione. La Edison SpA deve tenere conto della documentazione prodotta nel corso dell'attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 97/STA dell'8 marzo 2016, in particolare dei dati fin qui acquisiti dalla Syndial SpA, oggi ENI Rewind SpA, e validati dall'ARPA Lombardia, nonché delle sentenze eventualmente intervenute al riguardo.
4. I lavori previsti nel Progetto di bonifica di cui all'articolo 1 devono essere riavviati dalla Edison SpA entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma contenuto nel Progetto medesimo.

ARTICOLO 2

1. Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di bonifica di cui all'articolo 1, la Edison SpA dovrà prestare una fideiussione a favore della Regione Lombardia per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento, stimato nel Progetto medesimo in € 20.012.000,00 (venti milioni e dodicimila euro).
2. Alla luce di quanto stabilito all'articolo 1, si intende superato l'obbligo di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 97/STA dell'8

marzo 2016 e si può pertanto procedere allo svincolo della fideiussione prestata da parte della Syndial SpA, oggi ENI Rewind SpA.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)